



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ARMENIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, FATTO A ROMA IL 22 NOVEMBRE 2019

Art. 2 (Accordo)

Esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di assistenza

1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e dà esecuzione alla richiesta il più rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente. 2. Se la richiesta di assistenza non può essere eseguita secondo le formalità o nei termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorità della Parte Richiesta informa prontamente le autorità della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali può essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine, le Autorità indicate nell'articolo 15 comma I della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute. 3. La Parte Richiesta si riserva la facoltà di rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza, laddove detta esecuzione interferisca con la prosecuzione di un procedimento penale nello Stato Richiesto e la decisione di rinvio deve essere comunicata alla Parte Richiedente.

Versione in vigore dal 16 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

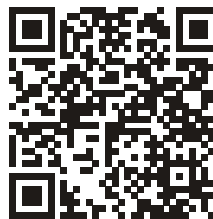
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 149
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-149-2024/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it